

Nuova legge e diritto UE: Ripristinata la legalità?

Dopo una prima analisi non approfondita del [testo uscito dal Senato](#) in data 09 luglio 2008, parrebbe che le "storture" più vistose del [decreto rifiuti](#) siano state parzialmente eliminate. La valutazione della reale compatibilità con il diritto comunitario andrà però verificata nell'applicazione concreta delle norme. E' quindi quanto meno prematuro, per non dire fuori luogo, il trionfalismo di Berlusconi, che annuncia addirittura la fine dell'emergenza, e bene ha fatto la portavoce del commissario all'Ambiente Dimas a ricordare che "Berlusconi può dire che il problema è risolto, può dire ciò che vuole, ma per noi contano i risultati: la procedura di infrazione rimane aperta".

Se l'applicazione concreta delle norme andrà esaminata alla luce delle prossime mosse del governo, si possono fin da subito rilevare i seguenti punti critici nel testo uscito dal Senato il 9 luglio scorso:

1) Art. 5, comma 2, in cui si tenta di "correggere" l'anomalia presente nel decreto legge, laddove si autorizzava l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra, in deroga all'art. 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", volgendo la deroga nella locuzione "ai sensi dell'art. 5...", cioè l'esatto opposto!

La formulazione è quanto meno poco chiara e solleciteremo la Commissione affinché chieda delucidazioni in merito.

2) Art. 9, comma 2: nel testo uscito dal Senato permane l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti contrassegnati dai codici CER 19.01.11 (ceneri pesanti e scorie contenenti sostanze pericolose), 19.01.13 (ceneri leggere e scorie contenenti sostanze pericolose), 19.02.05 (fanghi da trattamenti chimico-fisici contenenti sostanze pericolose), 19.12.11 (altri rifiuti contenenti sostanze pericolose), anche se accompagnata dal richiamo "nel rispetto della distinzione tra categorie di discariche di cui alla normativa comunitaria tecnica di settore".

Il richiamo è senza dubbio importante, ma bisognerà vedere quale discarica hanno intenzione di destinare ai rifiuti speciali e se preciseranno che le altre discariche individuate sono destinate a rifiuti normali.

3) Art.9, comma 5, resta il limite di sette giorni per la valutazione d'impatto ambientale: teoricamente, stando alla lettera del provvedimento, il limite si riferisce solo al termine entro cui la conferenza dei servizi deve fornire un parere. La cosa in sé potrebbe anche non andare contro il diritto comunitario, purché ovviamente prima della convocazione della conferenza dei servizi la popolazione abbia già avuto modo di esprimersi rispetto al progetto.

4)Art. 18. Per quello che riguarda le deroghe al d. lgs. 36/2003, che recepisce la direttiva 1999/31, va dato atto che sono state eliminate le deroghe più scandalose (artt. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16), quelle relative alle tipologie di rifiuti e alla proibizione di diluirli, mentre la precisazione della deroga all'allegato I, che recita:

"Per tutti gli impianti deve essere prevista l'impermeabilizzazione del fondo e delle pareti con un rivestimento di materiale artificiale posto al di sopra della barriera geologica, su uno strato di materiale minerale compattato. Tale rivestimento deve avere caratteristiche idonee a resistere alle sollecitazioni chimiche e meccaniche presenti nella discarica."

Va osservato che tale norma italiana (cui si deroga) è comunque più severa della norma equivalente presente nell'allegato tecnico della direttiva 1999/31.